

---

**SCHEMA DI CONVENZIONE <sup>(1)</sup>**

---

TRA

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM), con sede legale in Piazza Mastai 12 - 00153 ROMA, C.F 97210890584, per tramite della DIREZIONE TERRITORIALE II con sede in Genova, via Rubattino 4 e in Torino c.so Sebastopoli 3, nella persona del Direttore Interregionale dott. Andrea Maria Zucchini, nato a [REDACTED];

E

SKILLAB SRL – Centro Valorizzazione Risorse Umane – società di formazione manageriale dell'Unione Industriali di Torino, Partita IVA/codice fiscale 08420380019, con sede legale in Torino, corso Stati Uniti 38, nella persona del dott. Riccardo Rosi, nato a [REDACTED];

qui di seguito denominate “Parti “

**PREMESSO CHE**

- l'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, Ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, istituita con Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e ss. modificazioni, in linea con la vigente normativa unionale, promuove le iniziative finalizzate a sviluppare l'accrescimento culturale e professionale nel settore doganale;
- Skillab Srl – Centro Valorizzazione Risorse Umane – società di formazione manageriale dell'Unione Industriali di Torino, perseguendo una collaborazione attiva con le Istituzioni pubbliche e con il mondo del lavoro e delle professioni, svolge, nell'ambito dei propri fini istituzionali, attività di studio, ricerca e confronto utili ad accrescere la professionalità nel settore doganale, organizzando, a tal fine, convegni, dibattiti, seminari, master, corsi di formazione, *stage*, attività didattiche e di specializzazione

**CONSIDERATO CHE**

---

<sup>(1)</sup> Da utilizzare per la gestione amministrativa ed economica in caso di docenze di funzionari di ADM e per la designazione come membro di Commissione di esame, nell'ambito delle attività formative previste dal Codice doganale dell'Unione nel settore dell'AEO (art. 27 del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015)

- le Parti, come sopra descritte, nell'obiettivo comune di rafforzare la competitività delle imprese italiane, intendono sviluppare, attraverso la promozione della formazione sia di base sia specialistica, un'efficace interazione tra il sistema della formazione e lo sviluppo di professionalità nel settore doganale, creando le sinergie finalizzate a garantire le migliori condizioni possibili per l'accesso e la fruizione delle necessarie attività didattiche;
- l'articolo 39 lettera d) del Regolamento (UE) n.952/2013, Codice doganale dell'Unione (CDU), prevede tra le condizioni necessarie per la concessione dello status di Operatore Economico Autorizzato – AEO - il rispetto di standard pratici di competenza o il possesso di “*qualifiche professionali*” direttamente connesse all'attività svolta;
- l'articolo 27 (Standard pratici di competenza o qualifiche professionali) del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015 fissa in concreto le condizioni per considerare soddisfatto il criterio connesso alla lettera d) dell'articolo 39 del CDU tra cui:
  - “*b) il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:*
    - i) l'autorità doganale di uno Stato membro;*
    - ii) un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;*
    - iii) un'associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell'Unione per fornire tale qualificazione”;*
- ADM, con Determinazione Direttoriale prot.n. 123923/RU del 29 aprile 2020, ha regolato l'attività di formazione riguardante la legislazione doganale finalizzata al conseguimento del requisito della “*qualifica professionale*” ai fini AEO di cui all'articolo 39, lettera d) del Regolamento UE n. 952/2013 ed all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015, disponendo tra l'altro che:
  - il programma della formazione deve essere rivolto principalmente all'acquisizione di una preparazione specifica ed approfondita in materia doganale, connessa anche agli adempimenti e alle responsabilità derivanti dall'espletamento delle formalità doganali da parte dei soggetti economici richiedenti l'autorizzazione doganale AEO;
  - la Commissione di esame dell'Ente che eroga il percorso formativo per il conseguimento della “*qualifica professionale*” AEO deve essere composta anche da un funzionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nominato dalla stessa Agenzia;
  - l'Ente erogatore in possesso delle autorizzazioni e dei permessi necessari per espletare corsi di formazione in conformità alle norme previste, onde fornire un'adeguata preparazione professionale nel settore doganale, può avvalersi della collaborazione tecnica e formativa dell'ADM;
- risulta necessario trattare in modo omogeneo, efficace ed efficiente la gestione di corsi formativi accreditati a tale scopo da ADM, nonché rendere uniforme e trasparente il

compenso per le attività di docenza espletate dal personale appartenente ad ADM e la partecipazione come membro di Commissione all'esame finale, necessario per il rilascio dell'attestato;

TUTTO CIO' PREMESSO,  
SI CONVIENE E SII STIPULA QUANTO SEGUE

**ARTICOLO 1**  
**(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**ARTICOLO 2**  
**(Oggetto)**

Le Parti, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, delle norme e regolamenti vigenti e degli indirizzi strategici di volta in volta adottati, si impegnano a definire, secondo quanto indicato nei successivi articoli, l'organizzazione dei corsi formativi per il conseguimento della "*qualifica professionale*" AEO, accreditati da ADM con riguardo:

- all'espletamento di eventuali docenze da parte del personale appartenente ad ADM richieste dal soggetto organizzatore;
- alla designazione del funzionario incaricato da ADM come membro alla Commissione esaminatrice, istituita per la prova finale del corso.

**ARTICOLO 3**  
**(Definizioni)**

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- "**qualifica professionale**": quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015 (Standard pratici di competenza o qualifiche professionali) che fissa le condizioni per considerare soddisfatto il criterio connesso alla lettera d) dell'articolo 39 del CDU;
- "**Ente erogatore**": Università, Istituto di insegnamento riconosciuto, un'Associazione professionale o commerciale, ente di formazione delle Associazioni Confindustriali riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell'Unione per fornire la qualificazione prevista dall'articolo 27 del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015;
- "**Funzionario ADM**": dirigente o funzionario delegato come membro di Commissione per l'esame finale del corso di formazione.

#### **ARTICOLO 4**

##### **(Ulteriori attività congiunte)**

Le Parti valuteranno l'opportunità di sviluppare ulteriori forme di collaborazione in aree di interesse comune e rispondenti alle finalità istituzionalmente perseguite, tra cui anche l'espletamento di attività formativa affidata a docenti in servizio presso ADM.

Le Parti stabiliranno, di volta in volta e per iscritto, le modalità operative per attuare la collaborazione e lo scambio di informazioni necessarie, nel rispetto di tutte le norme vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dei dati personali.

#### **ARTICOLO 5**

##### **(Trattamento economico della docenza)**

Il costo complessivo orario della docenza da parte del personale appartenente ad ADM è pari ad € 120,00 (centoventi/00) inclusi gli oneri riflessi.

#### **ARTICOLO 6**

##### **(Designazione rappresentante ADM come membro di Commissione di esame)**

La designazione da parte di ADM del funzionario componente della Commissione di esame conclusivo del percorso formativo per il conseguimento della "qualifica professionale" AEO, di cui all'art. 4 della Determinazione Direttoriale prot.n. 123923/RU del 29 aprile 2020, deve avvenire, nel rispetto di quanto indicato dalla **[LIUA – DGEN] (QUALPROF)** e tenuto conto dell'indicazione della data della prova finale, fornita dal soggetto che eroga l'attività di formazione, al fine di permettere il completamento delle attività amministrative da parte dell'Ufficio AEO, *compliance* e grandi imprese della Direzione Dogane.

Per la preparazione e l'espletamento delle attività connesse all'esame finale da parte del dirigente/funzionario di ADM, l'Ente erogatore riconosce un emolumento, a titolo di gettone di presenza, dell'importo di € 120,00/h (centoventi/00 ora), pari a quello stabilito dalle disposizioni interne dell'Ente, fatte salve le eventuali ulteriori voci di spesa che dovranno essere corrisposte ad ADM, a titolo di missione e di viaggio e/o di rimborso spese, unitamente all'importo del suddetto gettone di presenza.

#### **ARTICOLO 7**

##### **(Spese)**

Ai fini del compenso per la docenza e per la partecipazione come membro di Commissione all'esame finale, la DT II Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta provvederà ad emettere regolare fattura, secondo le modalità previste, della prestazione resa per gli importi stabiliti nella presente Convenzione, entro il mese successivo alla data dell'esecuzione e conclusione della prestazione.

L'Ente erogatore Skillab Srl – Centro valorizzazione risorse umane si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dall'emissione della fattura, mediante bonifico a favore di ADM [2], specificando nella causale, la codifica riportata in calce alla fattura. L'Ente erogatore si impegna a trasmettere a DTII Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta, Reparto Amministrazione, via email all'indirizzo [dir.piemonte-liguria-valledaosta.aagg.amministrazione@adm.gov.it](mailto:dir.piemonte-liguria-valledaosta.aagg.amministrazione@adm.gov.it), copia del documento attestante l'effettuazione del bonifico ai fini dell'identificazione dell'incasso per la successiva riconciliazione della fattura.

## **ARTICOLO 8 (Incompatibilità)**

Il personale ADM da destinare alle attività oggetto della presente Convenzione, non dovrà:

- trovarsi in situazioni di conflitto di interessi individuate dal Regolamento, di cui al DPR 16 gennaio 2002, n. 18, recante disposizioni finalizzate a garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 71, comma 2, del D.lgs. 300/1999 <sup>(3)</sup>;
- trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa ed a tal fine, sarà cura dell'Ente erogatore inviare all'Agenzia, non appena possibile e, comunque, entro e non oltre 15 giorni prima della data di esame di fine corso, l'elenco dei discenti ammessi alla prova, onde consentire la verifica della sussistenza di eventuali ulteriori incompatibilità ostative alla designazione come membro della Commissione d'esame.

## **ARTICOLO 9 (Logo AEO e ADM)**

---

[2] da effettuare in presenza di privati sul codice ABI 01000 CAB 03230 CIN N IBAN IT43N0100003230000000000618 intestato all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli presso la Banca d'Italia; in presenza di Pubbliche amministrazioni sul conto di Tesoreria unica n.12107 intestato all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

<sup>3</sup> Articolo 3 DPR 16 gennaio 2002, n. 18 - Indipendenza e autonomia tecniche del personale

1. Il personale delle Agenzie fiscali, nell'adempimento del servizio, ispira la sua condotta all'osservanza dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli è propria.
2. Il personale esercita i propri compiti e funzioni nell'ambito del sistema di responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all'agenzia di appartenenza.
3. Il dipendente non è tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il dipendente deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale.
4. Il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilità dell'Agenzia di appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento nell'attività di servizio.
5. Il dipendente si astiene dall'intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro.
6. Il dipendente evita le attività che possono condurre a conflitti di interesse con l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacità di adottare decisioni imparziali.

L'utilizzo dei loghi AEO e ADM (e la eventuale diffusione di materiale di studio utilizzato) potrà avvenire solo da parte del personale ADM, autorizzato ai sensi della presente Convenzione, esclusivamente per le finalità in esso contenute. Contrariamente e specificamente, l'Ente che eroga la formazione non potrà in alcun caso utilizzarlo, neanche nell'ipotesi di accreditamento del corso da parte di ADM.

### **ARTICOLO 10 (Referenti della Convenzione)**

I referenti per l'attuazione della presente Convenzione sono:

- per l'ADM, la dott.ssa Afra Serini, Segreteria tecnica della Direzione Interregionale;
- per l'Ente erogatore, il Dott. Riccardo Rosi in qualità di Amministratore Delegato di Skillab Srl

Eventuali variazioni dei referenti dovranno essere comunicate all'altra parte in forma scritta.

### **ARTICOLO 11 (Durata e rinnovo)**

La presente Convenzione ha validità di 1 anno dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata dalle Parti; tale volontà dovrà essere espressa per iscritto.

È escluso qualsiasi tipo di rinnovo tacito.

La presente Convenzione dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche legislative e regolamentari introdotte in relazione allo specifico settore.

### **ARTICOLO 12 (Esclusiva)**

Le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione, consorzio o altra forma di stabile organizzazione.

La Convenzione non riveste carattere di esclusiva per alcuna delle Parti.

### **ARTICOLO 13 (Trattamento dati personali)**

Le parti, in qualità di autonomi titolari, tratteranno i dati personali degli interessati per le finalità che si rendano necessarie nell'ambito della Convenzione e, comunque, in conformità alla

normativa vigente così come da Reg. UE/679/16 e D. Lgs. n. 196/2003, modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e ss., provvedendo agli adempimenti di legge.

#### **ARTICOLO 14 (Riservatezza)**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare la riservatezza su fatti, documenti, elaborati e qualsiasi altra informazione proveniente da ciascuna di esse, relativamente a quanto si possa venire a conoscenza durante la collaborazione, il partenariato e le attività formative.

#### **ARTICOLO 15 (Rispetto della Normativa)**

Le iniziative poste in essere dalle Parti in esecuzione della Convenzione si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa unionale e nazionale vigente.

#### **ARTICOLO 16 (Recesso)**

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata. In caso di recesso sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data di ricezione di cui sopra.

#### **ARTICOLO 17 (Foro competente)**

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione della presente Convenzione sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro del luogo di sottoscrizione della Convenzione.

#### **ARTICOLO 18 (Spese ed Oneri fiscali)**

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986 e del DPR 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

## **ARTICOLO 19**

### **(Comunicazioni)**

Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto e si considereranno valide se inviate all'altra Parte tramite lettera raccomandata a/r o per posta elettronica certificata agli indirizzi qui di seguito indicati:

- **Per ADM**

Indirizzo: Via Rubattino 4, 416126 Genova - Corso Sebastopoli 3, 310134 Torino

[dir.liguria-piemonte-valledaosta.segreteriatecnica@adm.gov.it](mailto:dir.liguria-piemonte-valledaosta.segreteriatecnica@adm.gov.it);

[dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it](mailto:dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it);

- **Per l'Ente erogatore**

Indirizzo: Corso Stati Uniti 38, 10128 Torino

[info@skillab.it](mailto:info@skillab.it)

### **Letto, approvato, sottoscritto.**

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge 241/90.

Torino, 29 novembre 2022

L'Ente Erogatore

Skillab Srl – Centro Valorizzazione Risorse Umane

L'Amministratore Delegato

dott. Riccardo Rosi

Genova, 29 novembre 2022

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il Direttore Interregionale

dott. Andrea Maria Zucchini